




Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./R/OS 1

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the top right corner of the page.

Ai PROCURATORI
della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 3/VQ/2013 - delibera in data 3 aprile 2013 con cui il Comitato di Presidenza autorizza l'apertura di una pratica richiesta dai consiglieri PEPE, RACANELLI e VIRGA per la modifica della circolare n. P20691/2007 sulle valutazioni di professionalità, prevedendosi che la Commissione, nel caso in cui emergono elementi che potrebbero portare alla formulazione di un parere negativo o non positivo, pur in presenza di un parere positivo del Consiglio giudiziario, prima di formulare la proposta, disponga la comunicazione degli atti al magistrato interessato, assegnando un termine per l'eventuale deposito di una memoria e di documenti, con facoltà dell'interessato di essere sentito personalmente.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 Marzo 2014, ha adottato la seguente delibera:

Il Consiglio,

vista la circolare n. 20691 del 2007 e successive modifiche in tema di valutazione di professionalità dei magistrati;

vista la nota in data 27.3.2013 con la quale i consiglieri Pepe, Racanelli e Virga hanno chiesto l'apertura di una pratica per modificare la procedura prevista dalla Circolare sulle valutazioni di professionalità nei casi in cui il Consiglio delibera di procedere a una valutazione non positiva o negativa in presenza di un parere positivo del Consiglio giudiziario;

ritenuta l'opportunità di prevedere un procedimento che consenta al magistrato in valutazione, in presenza di elementi che possono condurre alla formulazione di un giudizio non positivo o negativo, di prendere visione degli atti relativi, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte;

OSSERVA

La circolare n. 20691 del 2007 e le successive sue modifiche regolamentano in modo equilibrato e dettagliato le procedure volute dal legislatore della Riforma ordinamentale per la valutazione di professionalità dei magistrati e la progressione in carriera. Il sistema si snoda secondo il percorso disegnato dall'art. 11 del d.lgs. n.160/2006 e lo arricchisce di indicazioni specifiche quanto a numerosi profili (fonti di conoscenza, attività dei consigli giudiziari, attività del CSM e della competente commissione), adempiendo peraltro alla delega formulata allo stesso organo di autogoverno dal legislatore, al comma 3 del citato art.11, per disciplinare con apposita delibera *"gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno"*.

Il complesso procedimento che si ricava dalle numerose disposizioni di dettaglio, molte previste direttamente dal legislatore e inglobate nella disciplina secondaria di cui alla richiamata circolare del 2007, altre formulate in sede di normativa di fonte consiliare, si distingue per la caratteristica di essere comunque "garantito". In particolare, è stabilita la facoltà, riservata al magistrato in valutazione, di formulare proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato, qualora quest'ultimo ne ravvisi la necessità in seguito al tenore del parere del Consiglio giudiziario, che deve essergli comunicato, e ne faccia espressa richiesta (cfr. art. 11, co. 7, d.lgs. n. 160/2006 e Capo XVIII della circolare n. 20691 del 2007). Vi è poi l'obbligo di procedere alla previa audizione, da parte della Commissione competente (Quarta commissione), nei casi in cui il CSM si orienti per deliberare un giudizio negativo di professionalità "aggravato" dall'assegnazione del magistrato a una diversa funzione nella medesima sede, ovvero dalla sua esclusione, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche (art. 11, co. 11, d.lgs. n. 160/2006 e capo XVIII della circolare n. 20691 del 2007).

Nella prassi applicativa si è peraltro osservato che la richiesta di audizione e la formulazione di osservazioni si riscontrano nella quasi totalità dei casi in presenza di pareri dei consigli giudiziari positivi ma problematici (perché resi a maggioranza o con riserve motivazionali pur nell'esito

Csm	Roma	25/03/2014
	Protocollo	P 5571/2014

favorevole su ciascun parametro in valutazione), mentre quasi mai tali facoltà sono esercitate in ipotesi di pareri positivi, spesso anche quando il magistrato in valutazione presenta criticità (quali ad esempio procedimenti disciplinari, ritardi nel deposito di provvedimenti) nella sua carriera e più specificamente nel periodo in valutazione.

A fronte di tale ricostruzione, deve rilevarsi come il sistema normativo realizzato dal saldarsi della disciplina di cui al citato art. 11 e della normativa secondaria del Consiglio Superiore preveda la possibilità per il CSM di determinarsi in modo del tutto diverso rispetto al parere del Consiglio giudiziario reso in merito a una valutazione di professionalità, sulla base degli atti relativi al procedimento valutativo. Il parere del Consiglio giudiziario, infatti, ha carattere obbligatorio ma non vincolante rispetto alla deliberazione finale dell'organo di governo autonomo.

Si è verificato, pertanto, nella prassi consiliare che un magistrato sottoposto a valutazione, che abbia ricevuto un parere positivo dal Consiglio giudiziario competente e per il quale, invece, la Quarta Commissione abbia ritenuto di determinarsi con una proposta di valutazione non positiva o negativa (al di fuori dei casi di cui all'art. 11, co. 11, seconda parte già citati per i quali è prescritta obbligatoriamente l'audizione), abbia preso cognizione di tale prospettiva solo quando la decisione era sottoposta al vaglio finale del Plenum o addirittura solo dopo che essa era intervenuta.

In tal senso, deve ritenersi maggiormente rispondente alla *ratio legis* e alla normativa secondaria garantire la conoscenza da parte del magistrato in valutazione dell'orientamento non positivo o negativo della Commissione competente rispetto al giudizio finale di professionalità, nonostante il parere positivo reso dal Consiglio giudiziario.

La Quarta Commissione, pertanto, ha ritenuto di dover arricchire la procedura di un'ulteriore disposizione - inserita come comma 3 bis del Capo XVII della circolare n.20691 del 2007 - con la quale si colmasse la segnalata incongruenza della disciplina.

Si è pensato, pertanto, di ovviare alla mancanza di contraddittorio dell'interessato rispetto alla futura decisione del CSM, disponendo il deposito degli atti relativi con avviso all'interessato della facoltà di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine non superiore ai quindici giorni dalla ricezione dell'avviso. L'avviso deve indicare, inoltre, i profili di criticità rilevati. Si è fatto espresso richiamo, infine, anche alla facoltà di richiedere l'audizione di cui all'art. 11 comma 7 del D.lsg. n. 160/2006.

Tale previsione appare utile non soltanto per fornire una più efficace tutela del contraddittorio in un procedimento complesso, ma diventa strumento per garantire gli esiti di una procedura che, per sua stessa natura e per dichiarata volontà del CSM, deve essere volta a consentire valutazioni di professionalità sempre più e aderenti al reale profilo del magistrato interessato, anche attraverso il confronto con le risultanze e i dati forniti da quest'ultimo.

Infine, la modifica proposta si iscrive in quella ricerca di omogeneità valutativa voluta dallo stesso legislatore (cfr. il citato comma 3 dell'art. 11) e può ritenersi utile anche in chiave di "economia" della procedura, poiché consente al magistrato di prospettare ed al Consiglio di esaminare questioni che sarebbero altrimenti demandate solo a una successiva fase contenziosa.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

l'inserimento del comma 3 bis nel capo XVII, ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, della circolare n.20691 del 2007, dopo il comma 3:

3bis. Se la Commissione riscontra elementi che possono condurre alla formulazione di un giudizio non positivo o negativo, nonostante il parere positivo del Consiglio giudiziario, al di fuori delle ipotesi previste dal successivo Capo XVIII, dispone il deposito degli atti relativi con avviso all'interessato della facoltà di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine non superiore ai quindici giorni dalla ricezione dell'avviso. L'avviso indica, inoltre, i profili di criticità rilevati. Resta ferma la facoltà di cui all'art. 11, co. 7, d.lgs. n. 160/2006 da esercitarsi entro il medesimo termine.

L'intero capo è così modificato:

Capo XVII

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

1. Il Consiglio superiore procede alla valutazione di professionalità acquisiti il prescritto parere, la relativa documentazione; le risultanze delle ispezioni ordinarie e tutti gli elementi di conoscenza ulteriori che ritenga di assumere; i provvedimenti a campione sono trasmessi solo se espressamente richiesti.



<i>Csm</i>	Roma	25/03/2014
	Protocollo	P 5571/2014



1bis. La definitiva valutazione è formulata nel termine di due mesi a decorrere dalla ricezione degli atti trasmessi dal Consiglio giudiziario e contestualmente per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale esclusi i casi in cui il procedimento debba essere sospeso o debba essere svolta attività istruttoria.

2. L'interessato, qualora ne faccia richiesta, entro dieci giorni dalla notifica del parere del Consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore le proprie osservazioni ed eventuali documenti e chiedere di essere ascoltato personalmente, con il rispetto dei termini di cui all'art. 11, comma 14, D.Lgs. 160/2006 e successive modificazioni.

3. In tal caso il Consiglio superiore informa l'interessato della facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia e fissa la data dell'audizione, osservando i termini di cui all'art. 11 comma 14 D.Lgs. n. 160 del 2006.

3bis. Se la Commissione riscontra elementi che possono condurre alla formulazione di un giudizio non positivo o negativo, nonostante il parere positivo del Consiglio giudiziario, al di fuori delle ipotesi previste dal successivo Capo XVIII, dispone il deposito degli atti relativi con avviso all'interessato della facoltà di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine non superiore ai quindici giorni dalla ricezione dell'avviso. L'avviso indica, inoltre, i profili di criticità rilevati. Resta ferma la facoltà di cui all'art. 11, co. 7, d.lgs. n. 160/2006 da esercitarsi entro il medesimo termine.

4. Ove il Consiglio superiore abbia espresso giudizio "non positivo" procede a nuovo scrutinio trascorso un anno dalla scadenza del quadriennio rispetto al quale si è riportata la valutazione "non positiva".

5. Laddove il Consiglio superiore abbia espresso giudizio negativo la delibera deve indicare espressamente i parametri deficitari e, per l'effetto, specificare:

- se il magistrato debba eventualmente partecipare a corsi di qualificazione professionale, indicandone la natura ed il numero;
- se il magistrato sia inidoneo all'esercizio di particolari funzioni e se, in tal caso, si imponga un'assegnazione ad altra funzione fino alla successiva valutazione;
- se si imponga l'esclusione dall'accesso ad incarichi direttivi, semidirettivi o a funzioni specifiche, indicandone la natura.

In tali casi copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, o alle articolazioni consiliari competenti per l'ulteriore corso.

6. Il Consiglio Superiore, in caso di primo giudizio negativo, procede a nuovo scrutinio trascorsi due anni dalla scadenza del quadriennio per il quale si è riportata la valutazione negativa.

7. Qualora la seconda valutazione del Consiglio superiore abbia esito negativo, il magistrato è dispensato dal servizio.

8. La delibera di valutazione della professionalità è trasmessa al Ministro della Giustizia per l'adozione del relativo decreto ed è inserita nel fascicolo personale dell'interessato.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo.

■ **SEGRETARIO GENERALE**
(Carlo Visconti)

